



Decreto Dirigenziale n. 215 del 01/08/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/06 - ART. 208. AUTORIZZAZIONE IN PROCEDURA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E STABILIZZAZIONE DELLE FRAZIONI ORGANICHE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U., GESTITO DAL COMUNE DI EBOLI ED UBICATO NEL MEDESIMO COMUNE NELLA ZONA P.I.P..

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazione di Giunta n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata deliberazione n. 1411/07 è stata modificata;
- con Decreto Dirigenziale n. 118 del 03/06/2014, rilasciato dall'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, si approvava il progetto di adeguamento in procedura ordinaria, proposto dal Comune di Eboli, dell'impianto di compostaggio delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. sito nel Comune di Eboli nella zona PIP, per le attività di messa in riserva [R13] e riciclo/recupero delle sostanze organiche [R3], già approvato con Ordinanza n. 8/2008 dal Commissario Delegato;
- con il medesimo D.D. n. 118/2014, l'impianto de quo, è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici;
- il Comune di Eboli è titolare:
 1. della polizza fidejussoria n°1/2376/96/103190968, e messa il 29.04.2014 dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia Generale di Battipaglia, con effetto dal 30/04/2014 e scadenza il 30/04/2025, in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 2. del parere n° 001/2014 relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06;

CONSIDERATO che nel predetto D.D. n. 118/2014 è stato stabilito che:

- l'approvazione del progetto di che trattasi e la successiva autorizzazione all'esercizio, restavano condizionate risolutivamente alla formale acquisizione dell'area per atto pubblico con le conseguenti vulture catastali ed immobiliari;
- il Comune di Eboli, al termine dei lavori di adeguamento, avrebbe dovuto provvedere a darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, trasmettendo, altresì, apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;
- il decreto autorizzativo all'esercizio dell'impianto avrebbe avuto inizio successivamente alla comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e dopo l'emanazione del decreto dirigenziale da parte dell'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Eboli ha trasmesso il 17/07/2014, prot. 0498868, la perizia giurata del RUP, ing. Rosario Della Corte, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
- l'Amministrazione Provinciale di Salerno, con nota prot. PSA 201400190502 del 29/07/2014, acquisita agli atti con prot. n. 0526921 del 29/07/2014, ha certificato, ai sensi del punto 11.2 della D.G.R.C. n. 1411/07, l'ultimazione e la conformità delle opere eseguite dal Comune di Eboli,

presso l'impianto di Eboli, alla zona P.I.P., al progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 118 del 03/06/2014 della Regione Campania;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, poter procedere all'autorizzazione per l'esercizio in procedura ordinaria dell'impianto;

VISTO:

- il D. Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n°5880/2002;
- la D.G.R. n°2210/2003;
- la D.G.R. n°778/2007;
- la D.G.R. n°1411/2007;
- la D.G.R. n°388/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, il **Comune di Eboli** all'esercizio in procedura ordinaria dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche, sito nel medesimo Comune in zona P.I.P., provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U., per le attività di messa in riserva [R13] e riciclo/recupero delle sostanze organiche [R3], per una quantità complessiva di rifiuti alimentati all'impianto di 20.000 ton/anno, distinta in Catasto al foglio 24 particella n. 27, su una superficie di circa 18.000 mq., di cui 2.268 mq aree a verde e 124 mq recinzioni perimetrali.

PRECISARE che:

- il presente decreto di autorizzazione all'esercizio ha scadenza il **30/04/2024**;
- il Comune di Eboli è tenuto all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, nonché quanto riportato nel D.D. n. 118 del 03/06/2014;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- il Comune di Eboli, per quanto non previsto nel presente Decreto, è tenuto all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- il Comune di Eboli potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R3 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella:

| TIPOLOGIA | C.E.R. | DESCRIZIONE | DENSITA' | Allocazione | n. giorni stoccaggio | QUANTITA' STOCCAB. | | QUANTITA' STOCCAB. ANNUA | | ATTIVITA' |
|--------------|----------|--|----------|---|----------------------|--------------------|------------|--------------------------|----------|---|
| | | | [t/mc] | tipologia e capacità | | [mc/giorno] | [t/giorno] | [mc/anno] | [t/anno] | |
| Organico | 20.01.08 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 0,6 | fossa box in cls armato [100mc] | 312 | 64,32 | 38,59 | 20066,7 | 12040 | [R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva |
| | 20.03.02 | Rifiuti dei mercati | 0,5 | contenitore scarrabile a tenuta [10 mc] | 312 | 9,65 | 4,82 | 3010 | 1505 | [R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva |
| | 02.03.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 0,25 | 2 contenitore scarrabile a tenuta [10 mc] | 312 | 19,29 | 4,82 | 6020 | 1505 | [R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva |
| Strutturante | 02.01.07 | Rifiuti della silvicoltura | 0,25 | cumulo di circa 2m di altezza su un'area di circa 45 mq [90 mc] | 154 | 90 | 22,5 | 13860 | 3465 | [R3] Riciclo/recupero di sostanze organiche [R13] Messa in riserva |
| | 20.02.01 | Rifiuti biodegradabili | 0,5 | contenitore scarrabile | 312 | 9,52 | 4,76 | 2970 | 1485 | [R3] Riciclo/recupero |

| e | | | e a tenuta [10 mc] | | | | | di sostanze organiche [R13] Messa in riserva |
|---------------|--|--|--------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|--|
| TOTALE | | | | | 192,78 | 75,5 | 45926, 7 | 2000 0 |

AUTORIZZARE, altresì il **Comune di Eboli**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera dell'impianto de quo, secondo il progetto approvato nella Conferenza di Servizi del 19/09/2013 in conformità al D. Lgs. n. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

VINCOLARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti prescrizioni:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla Provincia di Salerno, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e inviati entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia di Salerno, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla Provincia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla Provincia di Salerno, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno e al Dipartimento ARPAC competente per territorio;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche geometriche dei dispositivi e di accessibilità ai punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- le risultanze dei campionamenti del Piano di monitoraggio post operam delle emissioni odorigene dovranno essere trasmesse, oltre che all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, all'Arpac di Salerno con la cadenza prevista per i vari campionamenti;
- lo svolgimento delle operazioni lavorative dovrà avvenire nel pieno rispetto dei vincoli dovuti alla presenza dell'elettrodotto che attraversa il sito;
- attuare misure di contenimento delle emissioni in atmosfera la razionalizzazione della consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e applicazione di sistemi di scelta dei fornitori legate anche al rinnovo del parco automezzi utilizzato (Sox, Nox, CO, CO₂, PM₁₀);

PRECISARE, altresì, che l'autorizzazione è vincolata alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- provvedere all'acquisizione di un'apposita relazione fonometrica sia in ambiente interno che esterno e all'adozione di adeguate misure di contenimento dei rumori come indicato nello Studio preliminare ambientale, entro trenta giorni dall'inizio della fase di esercizio, da trasmettere all'Arpac - Dipartimento di Salerno e all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- trasmettere con cadenza semestrale le risultanze del piano di monitoraggio e controllo delle componenti ambientali in fase di esercizio effettuato con le modalità di cui alla TAV. "PM" (integrazione del 12/09/2013 prot. 0631283);
- la presente autorizzazione non esonera il Comune di Eboli dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica;
- il Comune di Eboli allo scadere della gestione è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- le acque derivanti dai servizi igienici dovranno essere convogliate e raccolte in un'apposita vasca Imhoff per essere poi recapitate alla fogna comunale, in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Ambito Sele con il parere n°001/2 014, previa contrattualizzazione con il gestore del servizio;
- le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere convogliate (per il tramite di pozzetti e caditoie) ad un apposito impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. A seguito del processo depurativo le stesse dovranno essere recapitate alla fogna comunale, previa contrattualizzazione con il gestore del servizio;
- il gestore dell'impianto, per lo scarico in fognatura, è tenuto, inoltre:
 - al rispetto delle prescrizioni impartite dal Consorzio ASI e dal C.G.S., gestori del servizio fognario-depurativo del Comune in parola;
 - al rispetto di tutto quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in particolare, lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D. Lgs. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3, Allegato 5, del medesimo Decreto, per lo scarico in pubblica fognatura;
 - ad eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio effettuando, con cadenza semestrale, la caratterizzazione dello scarico mediante analisi chimico-fisiche sulle acque in uscita dal depuratore, con riferimento ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06:

pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD5, COD, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta. Ciò al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;

- lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
- il titolare e/o utilizzatore dello scarico è soggetto ai seguenti obblighi
 - di divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - di divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediantr diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - di comunicare ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, le eventuali modifiche dell'impianto, del sistema di rete di scarico o dei pozzetti fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - di tenere sempre agili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo;
 - di smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
 - di procedere al pagamento delle spese sostenute dal Comune e/o da altre autorità competenti (A.R.P.A.C., etc...) per i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi, i prelievi e le analisi necessarie per il controllo degli scarichi;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni ed obblighi si applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative a seconda della gravità dell'infrazione;
- il titolare e/o utilizzatore dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, è tenuto a procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale;
- le acque di seconda pioggia e quelle provenienti dalle coperture dei corpi di fabbrica, dovranno essere invece convogliate e recapitate al fosso consortile in prossimità dell'impianto stesso, in conformità all'autorizzazione allo scarico n°6/2013 rilasciata dal Comune di Eboli;
- le acque di processo (percolati) dovranno essere opportunamente trattate e riutilizzate per irrorare il materiale all'interno delle biocelle. Gli eventuali quantitativi in eccedenza saranno trattati alla stregua di un rifiuto liquido e quindi smaltiti tal quale da ditte all'uopo autorizzate.

STABILIRE che la presente autorizzazione all'esercizio resta condizionata risolutivamente alla formale acquisizione dell'area per atto pubblico con le conseguenti volture catastali ed immobiliari.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto al Comune di Eboli, con sede legale in Via Matteo Ripa n. 49.

TRASMETTERE copia del presente decreto all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'A.S.L. Salerno, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alle UU.OO.DD. 52.05.11.00 e 52.05.12.00, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta